



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) CAMILLERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 15/12/2022

FATTO

Il ricorrente afferma di avere aperto un conto corrente il 27.09.2016 presso l'intermediario, scegliendo fra i tre pacchetti disponibili quello "Smart", pubblicizzato come un conto senza "nessuna spesa e/o costo". Sostiene che l'intermediario avrebbe introdotto, in data 14.05.2021, modifica unilaterale del contratto aumentando le spese trimestrali di liquidazione da € 0,00 a € 6,00. Precisa di aver contestato tale modifica in data 06.10.2021 a mezzo PEC, riscontrata il 04.01.2022.

Tanto premesso, chiede "il ripristino delle originarie condizioni del conto a euro 0,00 e cancellazione dei futuri addebiti di spese trimestrali di liquidazione".

L'intermediario, costituitosi, rileva preliminarmente che la valutazione di eventuali profili di scorrettezza di messaggi pubblicitari e, dunque di pratiche commerciali scorrette, non sarebbe di competenza dell'ABF.

Ciò premesso, ritiene opportuno soffermarsi sulla legittimità della "Manovra", che a suo dire non avrebbe introdotto alcun genere di nuovo costo che non fosse già previsto nel contratto di conto corrente sottoscritto dal ricorrente. Rappresenta, in particolare, che la "Manovra" avrebbe soltanto diversamente valorizzato le spese mensili di liquidazione del conto corrente profilo "SMART", già indicate nel contratto con valori "a zero", costituendo pertanto un'ipotesi di esercizio di ius variandi, effettuato in conformità con l'art. 14 delle condizioni



generali, che richiama e riproduce quanto previsto dall'art. 118 TUB. Sottolinea che la legittimità dell'esercizio del ius variandi starebbe nella circostanza che la condizione/pattuizione contrattuale è già prevista nel contratto sottoscritto dal cliente, laddove lo "zero" rientra pacificamente tra i simboli numerici rappresentativi di un "valore". Sarebbe errato, pertanto, riconnettere all'indicazione di un costo "a zero" nell'ambito di un contratto la volontà delle parti di rinunciare definitivamente ad una diversa valorizzazione di quella determinata prestazione oggetto dell'accordo negoziale.

Precisa che, nel momento in cui la voce delle spese trimestrali di liquidazione del conto corrente è indicata e valorizzata nel contratto, la stessa rappresenta ad ogni effetto una vera e propria "condizione contrattuale", rilevante ex art. 118 TUB, la quale può essere modificata utilizzando il meccanismo previsto dalla predetta norma, senza peraltro integrare la diversa fattispecie dell'introduzione di clausole "nuove".

Eccepisce l'infondatezza dell'assunto del ricorrente secondo cui il conto corrente "SMART" sarebbe stato "pubblicizzato come se nessuna spesa e/o costo potessero essere mai addebitati alla clientela". Per un verso, in sede di apertura del conto corrente (27.09.2016), il pacchetto "SMART" non sarebbe stato pubblicizzato come "gratuito per sempre", come risulta dall'analisi tecnica svolta sui dati presenti nei propri sistemi informatici. Per altro verso, nel contratto sottoscritto dal cliente sarebbero indicate diverse spese, anche quelle "fisse di liquidazione", riconosciute dallo stesso cliente quando afferma che "il Contratto indica chiaramente" costi e spese.

Richiama un procedimento aperto il 10.12.2021 dall'AGCM, al fine di verificare la violazione degli artt. 20, 21, 22, 23, 24 e 25, lett. d) del Codice del Consumo in relazione alla pubblicità "gratuito per sempre", conclusosi senza alcuna sanzione a suo carico il 12.07.2022. Precisa che l'AGCM aveva accolto i suoi impegni riguardo al mantenimento della "Manovra" negli stessi termini di cui alla comunicazione del 14.05.2021, assegnando ai clienti che avevano sottoscritto un conto corrente "SMART" dall'11.02.2015 al 19.04.2016 un termine di recesso decorrente da una nuova comunicazione. Fa altresì riferimento al parere preventivo reso dalla Banca d'Italia all'AGCM secondo cui i precedenti impegni "non presentano profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Tanto premesso, chiede di rigettare il ricorso.

In sede di repliche, il ricorrente osserva la Banca d'Italia si sarebbe espressa esclusivamente sugli impegni assunti dall'intermediario nel procedimento innanzi all'AGCM, e non su ciò che è accaduto precedentemente o sulla natura della proposta di modifica. In ogni caso, fa presente che il pacchetto base "SMART", scelto il 27.09.2016, ovvero successivamente rispetto al provvedimento dell'AGCM, veniva pubblicizzato dall'intermediario come "Già tuo e gratuito per sempre" all'interno della sua area privata. Riscontro avvalorato anche nei documenti di sintesi del conto. Insiste, pertanto, per l'accoglimento del ricorso.

In sede di controrepliche, l'intermediario ribadisce che la Banca d'Italia, nel parere espresso nel procedimento aperto dall'AGCM, ha ritenuto che gli impegni assunti dalla banca non presentassero "profili di incoerenza rispetto a quanto previsto dalle vigenti Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e servizi bancari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti".

Eccepisce l'inammissibilità della "nuova circostanza" introdotta dal ricorrente in sede di repliche e relativa al fatto che il pacchetto "SMART" sarebbe stato pubblicizzato come "Già tuo e gratuito per sempre" all'interno della sua area privata, in quanto in tale sede è "preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale". In ogni caso, ritiene la circostanza priva di rilievo ed infondata nel merito, in quanto trattasi di una "tabella di confronto" tra i tre pacchetti di conto corrente disponibili, affinché i clienti potessero scegliere e cambiare pacchetto



autonomamente on-line. Aggiunge che in tale schermata non sarebbe presente alcun riferimento alle spese fisse di liquidazione trimestrale, mentre resterebbe assente la menzione relativa alla “completa gratuità” del pacchetto “SMART”.

DIRITTO

La controversia concerne la legittimità della proposta di modifica unilaterale, ex art. 118 T.U.B., formulata dall'intermediario in data 14.05.2021, con la quale è stato variato il costo delle spese fisse di liquidazione trimestrali da € 0,00 ad € 6,00 a trimestre.

Il ricorrente sostiene, in particolare, che tale modifica sarebbe stata introdotta in difformità rispetto a quanto pubblicizzato dall'intermediario all'epoca dell'apertura del rapporto di conto corrente “SMART” (“gratuito per sempre”).

L'intermediario eccepisce, in via preliminare, l'incompetenza dell'Arbitro a pronunciarsi in quanto la contestazione del cliente verterebbe sulla presunta scorrettezza di alcune campagne pubblicitarie svolte.

Al riguardo, il Collegio osserva che senza dubbio le modalità con cui l'intermediario ha effettuato la propria campagna pubblicitaria sembrano costituire la principale ragione a sostegno della domanda del cliente. Esse, tuttavia, non rappresentano il petitum del ricorso, che è costituito dalla richiesta di ripristino delle condizioni contrattuali precedenti alla modifica unilaterale. Reputa, pertanto, che l'eccezione non meriti di essere accolta.

Nel merito, rileva che i costi di cui il cliente lamenta la variazione sono le “spese fisse ad ogni liquidazione”, indicate nel documento di sintesi relativo alle condizioni contrattuali per un importo pari a € 0,00. La modifica unilaterale di cui è contestata la legittimità concerne l'incremento delle suddette spese fisse di liquidazione legate al conto corrente “pacchetto smart” dal costo di € 0,00 al costo di € 2,00 al mese.

In via generale, il Collegio osserva che il potere di modifica unilaterale previsto dall'art. 118 T.U.B. è riconosciuto in via eccezionale all'intermediario, che può modificare senza il consenso del cliente solo condizioni economiche e normative già esistenti. Non può reputarsi già prevista in contratto una voce di costo il cui valore, nelle condizioni economiche di contratto, è indicato pari a zero. L'indicazione di un simile valore indica nella sostanza che il costo non è dovuto e che, pertanto, all'atto della sottoscrizione del contratto, non sorge alcuna obbligazione a carico del cliente a tale titolo. Conseguentemente, la modifica di quel valore, da zero a due, si traduce nella introduzione di una nuova voce di costo (Cfr., Collegio di Bari, nella decisione 6278 del 2022). L'intermediario, pertanto, è tenuto ad astenersi dall'inserire tale nuova voce di costo.

Il Collegio reputa che il ricorso meriti di essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l'illegittimità degli addebiti effettuati a titolo di spese fisse di liquidazione trimestrali, con conseguente obbligo di rimborso degli importi addebitati e di astensione da ulteriori addebiti a tale titolo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.



IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI